

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1887

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCAVARI, FUMAGALLI, IOTTI, CANESI, RINALDI, EVANGELISTI, GIANNOTTI, BARTOLICH, BEEBE TARANTELLI, BIRICOTTI, GRIGNAFFINI, BRACCI MARINAI, CECCHI, DI ROSA, DOSI, de BIASE GAIOTTI, GALLETTI, LUCÀ, MASELLI, MONTECCHI, PAISSAN, SALINO, TATTARINI, URSO, VIGNI, ZACCHERA, INNOCENTI, MAZZUCA, BENETTO RAVETTO, PEZZONI, TURRONI, REBECCHI, CAMPATELLI, CORDONI, BELLEI TRENTI, MORONI, CARLESIMO, BUONTEMPO**

Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto « Via Francigena »

*Presentata il 17 gennaio 1995*

ONOREVOLI COLLEGI! — La redazione di una proposta di legge riguardante la strutturazione dell'offerta per la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale della « Via Francigena », ha come obiettivo principale quello di realizzare un'ipotesi di sviluppo socio-economico e territoriale delle aree interessate da questo antico itinerario, fondata essenzialmente su due assunti di base: favorire attraverso lo sviluppo del turismo a matrice culturale ed ambientale un più generale processo di integrazione e scambio sociale, economico e culturale delle regioni interessate nel contesto europeo; produrre o valorizzare, sulla base di una pluralità coerente e coordinata di progetti-prodotti definiti, nuove occasioni di sviluppo per le aree su cui

insiste tale percorso — tra cui, in primo luogo, quelle connotate dalle più significative caratteristiche di marginalità socio-economica e territoriale — sia in termini di incremento di reddito e di livelli occupazionali, sia di conservazione e riqualificazione del patrimonio culturale, storico-architettonico ed ambientale esistente.

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, percorso in passato da centinaia di migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Dopo mille anni, il progetto del recupero e della rivitalizzazione di un « percorso » che rappresentò l'unione e la comunicazione tra le varie culture e le idee dei diversi Paesi d'Europa può dunque ben rappresentare, anche dal punto di vista

simbolico, un elemento in grado di fungere da fattore di aggregazione e coinvolgimento di iniziative pubbliche e private di scala locale, regionale, nazionale ed europea finalizzate ad ampliare e costruire concretamente occasioni di cooperazione per lo sviluppo che vadano in questa direzione.

Secondo la ricostruzione che è possibile fare dal viaggio di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che per primo lascia una traccia scritta dei centri attraversati da questo itinerario, l'antico percorso partiva da Canterbury attraversando i centri di Dover, Sombre, Guines, Theraname, Bruay, Arras, Dongt, Serancourt le Grand, Laon, Carbone, Reims, Chalon sur Marne, Fontaine sur Corde, Donnemont, Brienne la Vieille, Bar sur Aube, Blessonville, Humes, Gronant, Cussey sur l'Oignon, Besançon, Nods, Pontarlier, Yverdun, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, St. Maurice, Orsieres, Bourg St. Pierre, St. Rhemy.

Il cammino di questa via Romea attraversava poi le Alpi in Valle d'Aosta e scendeva dal Piemonte e dalla Lombardia attraversando i centri di Aosta, Poley, Santhià, Vercelli, Tromello, Pavia, Santa Cristina e Corte Sant'Andrea nella pianura padana, proseguendo per Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Fidenza e Parma, valicava l'Appennino presso Berceto, scendeva da Montelungo lungo la valle del Magra per raggiungere Pontremoli, Villafranca (ove si riscuotevano i pedaggi della Romea), Aulla, Santo Stefano, Sarzana e Luni. Attraversava tutta la Toscana passando per Carrara, Massa, Ponte San Pietro, Lucca, Altopascio, Fucecchio, San Miniato, Chianni, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Abbazia San Salvatore, Radicofani e attraverso la valle del Paglia, raggiungeva Acquapendente, Bolsena, Montefiascone e Viterbo, arrivando a Roma attraverso l'attuale via Monte Mario.

L'itinerario, che era costituito non da « una » strada, ma da un insieme di percorsi e sentieri che proponevano diverse varianti (tra le quali la più significativa era quella che dal Piemonte raggiungeva Genova per proseguire poi ad est lungo la

costa ligure) e che si sono modificati nel corso degli anni sulla base della sicurezza e comodità del percorso, interessa direttamente sette delle attuali regioni italiane: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio.

Pare ovvio sottolineare l'effetto potenziale di attrazione e promozione all'utilizzo di tale percorso a fini turistici e di scambio culturale che si potrebbe ottenere mediante la proposizione di un'offerta turistica, culturale e ambientale concretamente strutturata, e preventivamente promossa e fatta conoscere al grande pubblico in occasione delle celebrazioni per l'Anno Santo di fine secolo, per le quali si prevede un movimento di *incoming* di turismo religioso e culturale in Italia di circa 30 milioni di persone su Roma.

Dal punto di vista della domanda sociale, la valorizzazione di questo antico percorso risponde ai seguenti obiettivi:

a) affermare nel senso più ampio l'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio monumentale ed artistico;

b) fornire una risposta di elevato livello qualitativo alla flessione dei flussi turistici registrata in Europa nel corso degli ultimi vent'anni;

c) migliorare le opportunità di utilizzo innovativo del « tempo libero », offrendo agli europei nuove possibilità di *loisir* connesse alla possibilità di arricchimento e sviluppo culturale dell'individuo e della sua personalità.

La valorizzazione turistica, territoriale e culturale della Via Francigena rende imprescindibile l'avvio della strutturazione dell'offerta e la definizione del prodotto Via Francigena a partire dal tratto italiano. Tale concretizzazione si prospetta di ancor più stringente urgenza in quanto, in data 21 aprile 1994, la Direzione educazione, cultura e sport del Consiglio d'Europa ha ufficializzato il definitivo riconoscimento di itinerario culturale del Consiglio d'Europa della Via Francigena (prot. n. 459 del 4 maggio 1994).

Questa fase di « strutturazione del prodotto » Via Francigena, che non si sovrappone a quella del progetto speciale Enit-regioni che riguarda unicamente gli aspetti promozionali dell'iniziativa, deve invece porsi l'obiettivo di non disperdere, ed anzi, affrontare adeguatamente, i benefici effetti in termini di affluenza turistica che saranno presumibilmente indotti dall'azione promozionale — che peraltro rischia di rivelarsi un pericoloso boomerang per l'iniziativa dopo il primo impatto col mercato turistico, se il prodotto non dovesse rispondere alle attese dei nuovi pellegrini — ma di radicarla in termini di prospettiva di sviluppo e valorizzazione del territorio interessato.

A questo proposito, la promulgazione di una legge che favorisca la concretizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione turistica, ambientale e culturale dell'antico percorso e sia in grado di affiancare positivamente gli interventi e la destinazione di risorse dell'Unione europea e regionali in proposito, si presenta come indispensabile ai fini del perseguimento di tali obiettivi, sia per incrementare le opportunità di acquisizione e gestione di risorse specifiche da parte degli enti locali interessati per quanto riguarda i necessari interventi di tipo strutturale, sia per stimolare l'attivazione di interventi ed investimenti da parte di privati.

Le necessità di legittimare e sostenere finanziariamente i nuclei istituzionali locali per metterli in grado di perseguire, di concerto con il livello istituzionale statale, l'insieme di azioni necessarie per la strutturazione dell'offerta nelle aree territoriali interessate dal passaggio dell'antica Via Francigena inducono a definire, tramite un concreto atto politico, una specifica base di impegno per la realizzazione dell'intervento. Tale spesa vuole corrispondere alla necessità di affrontare organicamente ed in modo il più possibile coordinato tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti — pur nel rispetto delle rispettive autonomie e specifiche modalità d'azione — l'insieme di azioni necessarie alla strutturazione dell'offerta turistica, culturale e di fruizione

ambientale necessaria per la realizzazione del progetto, al fine di garantire la comprensione dei singoli interventi nell'ambito di un progetto unitario di chiara valenza nazionale ed europea e l'opportuna finalizzazione a tale scopo delle risorse umane e finanziarie disponibili ed attivabili.

*Finalità e contenuti della proposta di legge.*

Sulla base delle motivazioni e degli obiettivi illustrati in precedenza, lo Stato è, pertanto, tenuto a redigere un'apposita legge orientata a favorire la strutturazione del prodotto turistico, culturale e ambientale. L'ipotesi di lavoro prioritaria può pertanto essere individuata nella necessità di finalizzare risorse specifiche ad un programma di valorizzazione e strutturazione in prodotto riconosciuto e riconoscibile del patrimonio turistico, storico-culturale, sociale ed ambientale del percorso.

Tale ipotesi operativa può essere articolata secondo le seguenti fasi:

a) riconoscimento della « priorità programmatica » dell'iniziativa nei contesti territoriali interessati ed istituzione di comitati regionali per la gestione degli aspetti di organizzazione strutturale dell'iniziativa. Questa prima fase si caratterizza come essenziale per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati per l'iniziativa.

È indispensabile che tra i soggetti istituzionali coinvolti, venga espressa e raggiunta l'intesa per la definizione di un accordo che dia al progetto connotazioni di « priorità » programmatica nelle materie di sviluppo turistico ed agrituristico, riqualificazione urbanistica, storico-architettonica, culturale ed ambientale nel corridoio territoriale oggetto di intervento, conferendo a questo dignità di progetto di scala nazionale.

Questo deve configurarsi in primo luogo come impegno a costituire un fondo speciale da parte dello Stato, che diverrà quota parte definita a sostegno delle risorse regionali intersettoriali disponibili

per i fini sopra citati, con specifica destinazione all'ambito territoriale interessato dal percorso dell'antica Via Francigena, per interventi giudicati idonei a creare un « ambiente » favorevole all'attivazione di iniziative mirate alla concretizzazione del progetto ed, al contempo, esercitare una complessiva azione di « governo e controllo » del territorio sulla sua realizzazione.

Fondamentale per la concretizzazione di questa prima fase, dovrà essere la creazione di comitati regionali di coordinamento dell'organizzazione strutturale dell'offerta sul percorso, che dovranno garantire della selezione e della coerenza delle azioni proposte con gli obiettivi di valorizzazione territoriale ed ambientale impliciti nella costruzione di questo prodotto turistico;

b) stanziamento delle risorse proprie del fondo speciale sulla base di proposte derivanti da programmi integrati d'iniziativa regionale o provinciale.

Al fine di assicurare il corretto utilizzo e la massima valorizzazione del territorio nella fase di strutturazione dell'offerta nell'area interessata dal percorso, sarà necessario basare la selezione degli interventi da proporre a finanziamento sulla definizione a scala regionale o sub-regionale di *master plan*, in grado di definire con precisione:

1) l'ambito territoriale interessato dall'iniziativa e lo scenario di contesto;

2) le principali emergenze di tipo territoriale, storico-culturale, ambientale e socio-economico (con particolare riferimento al settore turistico ed agriturismo) caratterizzanti gli ambiti direttamente interessati dal percorso della Via Francigena e l'offerta di servizio e fruizione attualmente proponibile;

3) la lettura e definizione degli indirizzi di pianificazione territoriale e di salvaguardia ambientale gravitanti a diversa scala sull'area interessata;

4) il censimento delle principali progettualità pubbliche e private insistenti sulle aree interessate dal percorso;

5) la proposizione e valutazione degli effetti economici inducibili dagli interventi concretamente realizzabili per la valorizzazione a fini turistici del percorso nei contesti territoriali di riferimento.

I programmi integrati dovranno anche valutare le soglie di opportunità, compatibilità e valorizzazione proprie degli interventi prospettabili dall'inserimento di ipotesi progettuali, connesse allo sviluppo turistico di matrice ambientale e culturale sul corridoio di riferimento, la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione esistenti e la loro sinergia potenziale con altre dinamiche di sviluppo e qualificazione già esistenti o programmate nei singoli contesti territoriali analizzati.

Esito dei programmi integrati dovrà essere una selezione di azioni ed ipotesi operative di riqualificazione ed innovazione dell'esistente per la valorizzazione del patrimonio turistico, storico-culturale, sociale ed ambientale del percorso, nonché l'avvio di ricerche tematiche di approfondimento per l'attuazione di specifiche azioni rispondenti agli obiettivi esplicitati in precedenza.

I programmi integrati non avranno caratteristiche di definizione assoluta, ma anzi potranno essere arricchiti, aggiornati ed integrati nel corso del tempo dagli interventi via via realizzati dalla pluralità dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella concretizzazione del progetto sul corridoio territoriale interessato dalla Via Francigena, diventando al contempo « memoria storica » e « strumento di riferimento » per gli operatori e gli enti locali interessati alla realizzazione del progetto.

Precedenza assoluta nell'avvio di studi dovrà rivestire il censimento (e la valorizzazione, in ogni senso) di quegli elementi che più direttamente sono legati alla viabilità. Si intendono come tali i tracciati viari sopravvissuti (o rievocabili), i luoghi di accoglienza (*xenodochi*, *hospitalia*, chiese e monasteri a loro collegati, alberghi veri e propri che sorgono soprattutto ad iniziare dall'età dei comuni), ponti, guadi, oltre alle direttrici secondarie incrocianti il percorso maggiore. Tutto questo, oltre che

alla conoscenza della « cornice » religioso-culturale che sosteneva il valore e le funzioni della Via Francigena, deve portare alla rievocazione della complessa rete di comunicazioni che ne costituiva la base insostituibile. Si tratta di ricostruire un territorio caratterizzato da una speciale fisionomia di grande area di transito e, quindi, di diffusione e incrocio culturale eccezionali, sia nel senso dotto sia in quello antropologico del termine « cultura ». Di conseguenza ne verrà anche una più realistica comprensione di peculiari sfaccettature che in tale ambito dovevano assumere l'economia ed i suoi prodotti (finalizzati fortemente alle esigenze del viaggiare), le istituzioni laiche ed ecclesiastiche, l'arte, la cultura, il folklore, ed altro, con tutto ciò che ne è rimasto e che può essere recuperato, nei limiti di un sano realismo di scelte, nell'intero contesto ambientale odierno e si potrà trarne indicazioni indi-

spensabili per una « politica » di sviluppo cosciente, in ogni campo, in particolare turistico e culturale. Si impone, ormai, infatti, l'esigenza di offrire sia a chi abita il territorio, sia a chi ne percorre le strade « da turista » di capirne la storia, la natura, la reale vocazione e fisionomia. Le conseguenze che ne verrebbero sono di grande e imprescindibile utilità: dalla constatazione dell'incontrarsi lungo tutto il corso della storia di uomini e culture diverse alla sensibilità per l'ambiente (fisico e culturale) ed al suo rispetto, alla sua stessa difesa.

Dai programmi integrati dovranno, inoltre, discendere specifiche analisi e risoluzioni progettuali di carattere settoriale, finalizzate a definire le caratteristiche del « prodotto » Via Francigena prospettabile dalle ipotesi di valorizzazione delineate, da cui dovranno scaturire la realizzazione di interventi puntuali nell'ambito territoriale interessato dal percorso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *(Finalità).*

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce il progetto di valorizzazione turistica, ambientale e culturale dell'antico percorso della Via Francigena, nella parte che attraversa l'Italia, come strumento in grado di perseguire obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione e nuova attivazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e ricettivo esistente mirati a strutturarne l'offerta turistica.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono disposti finanziamenti in conto capitale gestiti dalle regioni competenti sulla base dei loro strumenti ordinari e straordinari di intervento, per la strutturazione dell'offerta nell'area territoriale nazionale interessata dall'antico itinerario della Via Francigena per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) definizione di programmi integrati di intervento di scala provinciale ed inter-provinciale, ai sensi delle competenze delle province di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, finalizzati a selezionare il quadro coordinato di progetti deputati a concorrere ai finanziamenti della presente legge per la strutturazione dell'offerta culturale, ambientale e turistica nell'ambito territoriale interessato dall'antico itinerario;

b) elaborazione di piani e progetti di recupero e rifunzionalizzazione edilizia e territoriale di iniziativa pubblica, a fini di riorganizzazione dell'offerta turistico-cul-

turale e turistico-ambientale nell'ambito del territorio interessato dall'itinerario;

c) realizzazione di opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici di proprietà dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali a fini di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con le seguenti destinazioni funzionali connesse all'offerta turistico-culturale e turistico-ambientale: spazi espositivi, museali, informativi e ricettivi non a fini di lucro;

d) realizzazione di opere di restauro scientifico di edifici di proprietà di privati, compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica, a fini di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione con le seguenti destinazioni funzionali connesse all'offerta turistico-culturale e turistico-ambientale: spazi espositivi, museali, informativi, ricettivi, di sosta e ristorazione;

e) acquisizione di immobili di valore storico-artistico al patrimonio degli enti di cui alla lettera c) da destinare agli usi ivi previsti;

f) realizzazione di interventi per assicurare la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza e le possibilità di fruizione pubblica, ai fini di cui alla lettera d), dei beni di interesse storico, artistico od ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

g) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato od alla loro ricostruzione od interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne le possibilità di rivisitazione.

h) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive turistiche, con priorità per gli interventi di recupero per i manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, in zone agrituristiche ed in zone connotate da particolare debolezza strutturale o tipologica dell'offerta ricettiva;

*i) realizzazione di interventi per la creazione di strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico od ambientale, ivi comprese le strutture della ristorazione;*

*l) realizzazione di interventi di parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;*

*m) attuazione di iniziative finalizzate ad incrementare la divulgazione dell'informazione e la commercializzazione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla Via Francigena.*

#### ART. 2.

*(Strumenti finanziari).*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito un fondo speciale per la concessione di contributi alle regioni interessate dalla Via Francigena. Tale fondo è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto attiene le competenze in materia turistica, dal Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto attiene le competenze in materia di tutela e recupero dei beni di interesse culturale, storico-architettonico ed ambientale, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per quanto attiene gli interventi di incentivazione dell'attività agrituristica e la risistemazione di sentieri, tracciati ed ambienti rurali per le possibilità di rivisitazione e fruizione dell'antico tracciato, dal Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene la connessione dell'itinerario con la rete della mobilità esistente, e dal Ministero dell'ambiente per quanto riguarda le competenze in materia di valorizzazione di parchi, oasi naturali ed aree protette.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è gestito da un comitato nazionale misto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed incaricato della



ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante per ciascun Ministero competente ai sensi del comma 1, ed un rappresentante per ciascuna delle seguenti regioni: Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, interessate dall'antico tracciato della Via Francigena.

3. Il fondo speciale è destinato al finanziamento, nell'ambito degli strumenti di spesa correnti e straordinari delle regioni interessate, di progetti selezionati e proposti da comitati di coordinamento regionali per la valorizzazione della Via Francigena, appositamente costituiti, d'intesa con le province interessate, sulla base dei programmi integrati di intervento, redatti su scala provinciale ed interprovinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*). I comitati di coordinamento definiscono, altresì, gli ambiti territoriali di scala locale oggetto degli interventi di cui alla presente legge, sulla base delle indicazioni di carattere generale formulate dagli enti interessati.

4. Il fondo speciale di cui al presente articolo può, altresì, essere integrato da eventuali contributi pubblici previsti dalla legislazione vigente per progetti ed iniziative inerenti la valorizzazione dell'itinerario della Via Francigena.

#### ART. 3.

##### *(Programmi integrati di intervento).*

1. I programmi integrati di intervento su scala provinciale ed interprovinciale per la selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, elaborati ai sensi del comma 2, sono approvati con delibera del consiglio provinciale e riferiti alle aree di interesse per la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale dell'itinerario della Via Francigena. In tali programmi sono evidenziate le aree, le strutture e gli edifici su cui si intende intervenire con piani di recupero e valorizzazione, mediante progetti sia pubblici sia privati; essi costituiscono la base conoscitiva per la program-

mazione territoriale a scala comunale e l'elemento di base per la relativa programmazione regionale e provinciale.

2. I programmi integrati di intervento di scala provinciale ed interprovinciale sono costituiti dai seguenti elementi:

a) la lettura e definizione degli indirizzi di pianificazione territoriale, tutela e salvaguardia ambientale di scala sovracomunale gravitanti sull'area interessata dal tracciato;

b) il censimento puntuale delle emergenze storico-architettoniche ed ambientali insistenti lungo il tracciato e nell'ambito dell'asse territoriale interessato dal percorso, con schedatura delle stesse finalizzata ad evidenziare le specifiche caratteristiche tipologiche e funzionali, lo stato di conservazione e tutela, le possibilità di recupero, le attuali modalità di fruizione del bene e le possibili risoluzioni adottabili, anche in termini di strutturazione dell'itinerario, per favorirne la funzionalizzazione in qualità di elemento di attrazione nell'ambito del percorso;

c) la verifica dei livelli di tutela, salvaguardia e possibilità di recupero lungo l'intero tracciato, con particolare riferimento alle emergenze censite, previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale di scala comunale in vigore, e la formulazione di eventuali indirizzi per omogeneizzare i contenuti e qualificare le prescrizioni in termini di valorizzazione del percorso;

d) la lettura paesaggistica degli ambiti territoriali attraversati lungo il tracciato secondo le modalità di trasporto proponibili per la sua rivisitazione;

e) la selezione degli interventi proposti per la strutturazione dell'offerta turistica, culturale ed ambientale nell'area interessata dal tracciato, corredata dal piano finanziario per l'attuazione e l'individuazione degli enti e dei soggetti pubblici e privati interessati dall'iniziativa.

3. La redazione dei programmi integrati è presupposto per i finanziamenti dei progetti di strutturazione dell'offerta lungo l'itinerario.

4. I programmi integrati presentati dalle province e gli specifici interventi in essi proposti sono esaminati dal comitato di coordinamento regionale per la valorizzazione della Via Francigena, di cui all'articolo 2, comma 3, che formula un parere relativamente ai contenuti ed alle modalità di realizzazione previste. Tale parere deve, in particolare, valutare se gli interventi proposti possono essere ritenuti ammissibili al finanziamento regionale sulla base degli strumenti ordinari e straordinari di spesa alimentati integralmente o parzialmente dal fondo speciale di cui all'articolo 3.

5. I finanziamenti sono deliberati dalla giunta regionale, sulla base delle disponibilità assegnate per l'anno di riferimento dal comitato nazionale misto di cui all'articolo 2, comma 2, secondo l'ordine di presentazione dei programmi d'intervento integrati all'assessorato competente od al comitato di coordinamento regionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

#### ART. 4.

*(Priorità).*

1. Sulle aree, sulle strutture e sugli edifici proposti quali oggetti di intervento nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 3, i comitati di coordinamento regionale per la valorizzazione dell'antica Via Francigena sono tenuti a seguire il seguente ordine di priorità per il finanziamento degli interventi in caso di domande tra loro concorrenziali:

a) interventi attuativi di piani particolareggiati come disciplinati dalla legislazione urbanistica vigente o piani di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o programmi pubblici di settore (turismo, cultura, ambiente, trasporti) di scala nazionale, regionale o provinciale;

b) interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo su beni di proprietà pubblica, con esclusione degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, con destinazioni funzionali di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 1;

c) interventi di restauro scientifico e risanamento conservativo di edifici di proprietà privata ricompresi nell'ambito del perimetro di piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, soggetti ad apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale, tra il comune ed il privato proprietario in cui si specifica la totale o parziale destinazione d'uso di cui alla lettera d) dell'articolo 1;

d) interventi su beni di interesse artistico o storico, come disciplinati e definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o da apposita comunicazione delle autorità competenti, purché ne sia garantita la pubblica fruizione secondo le destinazioni d'uso previste alle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 1 e su aree di particolare pregio ambientale o naturalistico, purché finalizzati a migliorarne le possibilità di fruizione pubblica ancorché convenientemente disciplinata, o comunque interventi su parti di tracciato originario o interconnessioni di questo col sistema della mobilità esistente al fine di migliorare le possibilità di fruizione e rivisitazione dell'antico percorso;

e) interventi di rifunzionalizzazione e ripristino dell'esistente in funzione del miglioramento dell'offerta ricettiva di tipo turistico ed agriturismo e di ristorazione ed ospitalità lungo l'itinerario, finalizzati alla valorizzazione dell'antico tracciato;

f) progetti ed interventi pubblici e privati di strutturazione organizzativa dell'offerta lungo il percorso quali l'organizzazione di spazi e sistemi informativi ed espositivi, di strutture di commercializzazione e di promozione della Via Francigena o corsi di formazione professionale per operatori.